

DELIBERAZIONE NR. 662 DEL 15/05/2024

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO - FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA ORALE.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | DR. GIANLUCA VECCHI   |
| IL DIRETTORE SANITARIO       | DOTT. MAURO MORENO    |
| IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO | DR.SSA SIMONETTA CESA |

**Premesso** che con lettera d'intenti del 17 aprile 2023, prot. n. 25411, questa ASST ha comunicato all'Università degli studi di Milano la volontà di rinnovare il rapporto di collaborazione didattica con la scuola di specializzazione in chirurgia orale previa stipula di apposita convenzione ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 382, confermando la messa a disposizione delle strutture, delle attrezzature e del personale afferenti alla SC Odontoiatria e stomatologia;

**Vista** la comunicazione del 18 dicembre 2023, prot. ASST n. 80406, con la quale il citato Ateneo ha trasmesso la bozza di convenzione per disciplinare l'utilizzo, per le esigenze didattico - formative della scuola di specializzazione in chirurgia orale della SC Odontoiatria e stomatologia – in qualità di struttura collegata – a cui sono seguiti scambi di corrispondenza tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST per condividere il testo convenzionale da sottoscrivere, come da documentazione agli atti, così da formalizzare la collaborazione dell'azienda alla formazione accademica e professionale di cui all'art. 27 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e, in particolare, alla formazione dei medici specialisti di cui al titolo VI del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

### **Richiamati:**

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- gli artt. 1 e 2 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture e attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DPCM 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in sanità" e s.m.i. e in particolare il Titolo III "Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca", come modificato dalla l.r. 12 dicembre 2017, n. 33;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015";
- il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche e formative e di ricerca approvato con DGR n. XI/7437 del 30 novembre 2022;

**Considerato** che il direttore della SC Odontoiatria e stomatologia ha confermato il proprio parere favorevole alla stipula della convenzione di cui trattasi;

**Accertata** la possibilità di poter collaborare, ai sensi delle su menzionate disposizioni e coerentemente con la propria mission e la vision aziendale, alla formazione specialistica di giovani medici, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento delle attività di cura e assistenza;

**Accertato**, altresì, che ricorrono, quindi, i presupposti per sottoscrivere la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi da parte della scuola di specializzazione in chirurgia orale dell'Università degli studi di Milano;

**Dato atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'adozione di alcun onere a carico del bilancio aziendale;

**Dato atto**, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

#### DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano la convenzione per l'utilizzo, da parte della scuola di specializzazione in chirurgia orale dello stesso Ateneo, delle strutture, delle attrezzature e del personale della SC Odontoiatria e stomatologia a fini didattici integrativi, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
3. di dare atto, altresì, che la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali, è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Francesco Locati

## CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA ORALE

Tra

l'Università degli studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, rappresentata dal Rettore prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono (di seguito indicato Università);

e

- l'Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, codice fiscale 04114370168, rappresentata dal Direttore generale, dott. Francesco Locati, nato a Treviglio (BG) il 03.05.1960, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS, 1 (di seguito indicata ASST)

- di seguito indicate congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

Visti

- il d.lgs. n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- la l.r. del 30.12.2009 n. 33 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità* e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale del 29.9.2011 recante gli standard minimi delle Scuole di specializzazione in odontoiatria;
- il D.l. n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria*;
- il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca approvato con Delibera della Giunta Regionale n. XI/ 7437 del 30/11/2022.

Premesso che

- l'art. 34 e seguenti del d. lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3 del D.l. n. 68/2015 prevedono che ogni scuola di specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo

gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;

- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, degli specializzandi;
- l'ASST con nota del 17.4.2023 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore degli specializzandi iscritti alla Scuola di specializzazione in chirurgia orale e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

Viste:

le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio telematico della Scuola di specializzazione in data 4.5.2023;
- Comitato di Direzione della Facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 12.6.2023;
- Senato Accademico in data 11.7.2023.

Tutto ciò premesso  
Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1  
Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2  
Finalità

L'ASST consente all'Università l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di specializzazione in chirurgia orale, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Le parti prendono atto che l'utilizzo esclusivo delle strutture è limitato alle scuole della medesima tipologia.

Art. 3  
Impegni assunti dall'ASST

L'ASST, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale medico, tecnico, paramedico e ausiliario facente capo alla SC Odontoiatria e stomatologia, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'ASST assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.14, comma 2.

L'ASST si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la SC Odontoiatria e stomatologia agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

#### Art. 4

##### Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti degli specializzandi ammessi alla Scuola di specializzazione in chirurgia orale, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

#### Art. 5

##### Attività formativa

Ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dagli specializzandi nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività svolte nella struttura convenzionata per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'ASST nonché con il direttore della struttura convenzionata.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici della Scuola.

Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione, è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione dello specializzando stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

#### Art. 6

##### Frequenza degli specializzandi e partecipazione alle attività assistenziali

Gli specializzandi, tenuti a frequentare la SC Odontoiatria e stomatologia e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di specializzazione in chirurgia orale, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'ASST, nonché il direttore della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dal direttore della SC Odontoiatria e stomatologia e trasmesso alla Direzione della Scuola; il direttore della Odontoiatria e stomatologia presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione sanitaria dell'ASST le attività e gli interventi svolti dagli specializzandi.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun caso l'attività svolta dallo specializzando sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'ASST consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati alle esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale, alle condizioni previste dai regolamenti aziendali.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione sanitaria dell'ASST il numero e i nominativi degli specializzandi che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo

di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

#### Art. 7

##### Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni anno accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'ASST, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la SC Odontoiatria e stomatologia appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'ASST autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università. L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

#### Art. 8

##### Oneri delle parti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ASST e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'ASST stessa.

#### Art. 9

##### Copertura assicurativa a carico dell'ASST

L'ASST, individuata dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce agli specializzandi la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste

annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999.

#### Art. 10

##### Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività formativa presso le strutture dell'ASST e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'ASST (art. 18 del decreto di cui al 1 comma), quale datore di lavoro, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli specializzandi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'ASST.

Ai sensi e per l'effetto del D.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 l'Università, in qualità di datore di lavoro, avvalendosi del supporto dell'esperto di radioprotezione e del medico autorizzato:

- assicura la tutela degli specializzandi dai rischi da radiazioni ionizzanti presenti presso le strutture dell'ASST, individuata come esercente una o più zone classificate;
- rende edotti gli specializzandi, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 111 del D.lgs. n. 101/2020;
- provvede affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche;
- provvede affinché gli specializzandi vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 134 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 140 del D.lgs. n. 101/2020.

L'Università, in coordinamento con l'ASST, previa acquisizione di tutte le informazioni necessarie fornite dalla stessa:

- provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio radiologico per gli specializzandi esposti avvalendosi dell'esperto di radioprotezione;
- provvede affinché gli specializzandi interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informa gli specializzandi stessi in merito alla loro classificazione;
- acquisisce dall'ASST informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui gli specializzandi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere;
- coopera con l'ASST all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti gli specializzandi, scambiando con la stessa le informazioni necessarie.

L'Università e l'ASST, in cooperazione e ognuno per gli aspetti di propria competenza, sono tenuti a:

- assicurare il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui all'articolo 146 del D.lgs. n. 101/2020;
- definire il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività che dovranno svolgere i lavoratori esterni.

L'ASST presso la quale svolgono gli specializzandi:

- si accerta, anche tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera i), che gli specializzandi, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, siano stati riconosciuti idonei da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
- verifica che gli stessi abbiano ricevuto o comunque ricevano, oltre all'informazione e alla formazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera e), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e si assicura che tali previsioni siano realizzate;
- fornisce specifiche informazioni e garantisce una formazione in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione

e di emergenza adottate in relazione alle attività nonché istruzioni di lavoro adeguate all'entità del rischio radiologico;

- si assicura che gli specializzandi siano dotati e utilizzino i dispositivi di protezione individuale, ove necessari;

- fornisce agli specializzandi i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e garantisce la sorveglianza ambientale eventualmente necessaria;

- cura il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi di radioprotezione e dei limiti di dose di cui all'art. 146;

- adotta le misure necessarie affinché, a cura dell'esperto di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per gli specializzandi esposti di categoria A e trasmesse all'Università per gli specializzandi esposti di categoria B;

- verifica, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che la classificazione di radioprotezione degli specializzandi sia appropriata in relazione alle dosi che gli stessi possono ricevere.

#### Art. 11

##### Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività didattico-formative, le Parti, in qualità di contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati

personali degli specializzandi in formazione in conformità a quanto disposto all'art. 26 GDPR. L'accordo di contitolarità costituisce parte integrante della convenzione (allegato B).

Le Parti, in qualità di contitolari del trattamento per i dati personali degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti da parte degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale ivi compresi i dati identificativi degli interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli specializzandi nell'ambito del proprio progetto formativo, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale percorso formativo e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'ASST è da considerarsi titolare del trattamento dei dati degli specializzandi trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'ASST si impegna a nominare gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio percorso formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività formativa specialistica.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per l'ASST, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per gli specializzandi.

L'ASST, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo: <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità garante o dall'Autorità giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati che per UNIMI è il Prof. Avv. Pierluigi Perri [dpo@unimi.it](mailto:dpo@unimi.it) e che per ASST Papa Giovanni XXIII è il Dott. Luigi Recupero, [protocollo@asst-pg23.it](mailto:protocollo@asst-pg23.it), [ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it).

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Ciascuna Parte è tenuta a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità oggetto del presente Accordo in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento. Ciascuna Parte deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altra Parte, qualora ragionevolmente richiesto.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie ai fini del tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Nell'ipotesi di "*Data Breach*" che potrebbe ragionevolmente compromettere i diritti e le libertà dell'interessato, la Parte che ne ha avuto per prima conoscenza ne darà tempestivamente notizia all'altra, senza indugio e in ogni caso non oltre 12 ore successive

alla scoperta del *Data Breach* e provvederà agli obblighi di notifica/comunicazione previsti dalla normativa.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i contitolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Ai suddetti fini gli interessati potranno contattare le Parti ai seguenti indirizzi:

- ASST: [protocollo@asst-pg23.it](mailto:protocollo@asst-pg23.it); [ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it)

- Università degli Studi di Milano: [dpo@unimi.it](mailto:dpo@unimi.it)

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

## Art. 12

### Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) con particolare riferimento alla sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e Codici etici e di comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti - sono parte integrante della convenzione.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

## Art. 13

### Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 3 anni (tre), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'ASST si impegna a comunicare all'Università, a mezzo PEC almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di specializzazione in chirurgia orale le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico in corso.

#### Art. 14

##### Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare a mezzo PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora la SC Odontoiatria e stomatologia non dovesse essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

#### Art. 15

##### Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 16

##### Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta

di bollo a cura e a spese dell'ASST, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'ASST effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 2016/10861 del 1.02.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Bergamo 1.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Per l'Università degli Studi di Milano  
Il Rettore  
prof. Elio Franzini

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII  
Il Direttore generale  
dott. Francesco Locati

Allegato "A": descrizione struttura

Allegato "B": accordo di contitolarità

**ALLEGATO "A"**

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN CHIRURGIA ORALE**

(Parametri individuati dal Decreto Ministeriale del 29.9.2011 recante gli standard  
minimi delle Scuole di Specializzazione in Odontoiatria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE DELLA SC POSTA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

SC Odontoiatria e stomatologia

CODICE NSIS SC: \_\_\_\_\_ 3501 \_\_\_\_\_

DIRETTORE SC: \_\_\_\_\_ Dott. Umberto Mariani \_\_\_\_\_

STRUTTURA SANITARIA: \_\_\_\_\_ ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo \_\_\_\_\_

|   |   |  |
|---|---|--|
| SC già convenzionata con altra scuola di specializzazione dell'ateneo | Si <input checked="" type="checkbox"/>        | No <input type="checkbox"/>            |
| se si indicare quali:   | Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia |  |
| SC già convenzionata con scuola di specializzazione di altro ateneo   | Si <input type="checkbox"/>                   | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| se si indicare quali:   |   |  |

| Standard strutturali |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| A) Fondamentali      | Day Hospital    | posti letto n. 4 |
|                      | Day Surgery     | posti letto n. 4 |
|                      | Sale operatorie | n. 1             |
|                      | Ambulatori      | n. 10            |



| Standard strutturali | Livelli minimi di accettabilità | Indicare Si/No | Se non presente nella SC indicare se presente nell'ASST che ospita la SC. |
|----------------------|---------------------------------|----------------|---|
| B) Annessi           | Ambulatori di odontoiatria      | Si             |   |
|                      | Chirurgia maxillo-facciale      | Si             |   |

| Standard strutturali  | Livelli minimi di accettabilità       | Indicare Si/No |
|---|---------------------------------------|----------------|
| C) Servizi generali e diagnostici dell'azienda ospedaliera che ospita la struttura di sede e la struttura collegata | Radiologia e diagnostica per immagini | Si             |
|   | Medicina di laboratorio               | Si             |
|   | Anatomia patologica                   | Si             |
|   | Anestesia e rianimazione              | Si             |

| STANDARD ORGANIZZATIVI           |                                  | Indicare numero           |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Personale medico e odontoiatrico | Medici chirurghi e/o Odontoiatri | n. 2                      |
| Personale sanitario              | Personale infermieristico        | n. 14 + n. 1 coordinatore |

| Standard assistenziali                        | Tipologia                      | Indicare numero (volume complessivo annuo SC) Anno 2021 | Parametri individuati dal D.L. 402/2017 per la struttura di sede | Parametri individuati dal D.L. 402/2017 per la struttura collegata |
|---|--------------------------------|---|--|--|
| A) Attività ambulatoriale annua               | Prestazioni di Chirurgia orale | n. 2.706  | n. 1.500   | n. 500   |
| B) Attività in day hospital/day surgery annua | Prestazioni di Chirurgia orale | n. 318  | n. 500   | n. 200   |

| <p style="text-align: center;"><b>REQUISITI ASSISTENZIALI</b></p> <p>Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale della SC con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.</p> <p>* Campo obbligatorio</p> | <p style="text-align: center;"><b>Indicare il<br/>Volume annuale della<br/>SC<br/>Anno 2021</b></p> |
|---|---|
| Estrazioni non chirurgiche semplici e complesse   | n. 1.878  |
| Interventi di chirurgia exodontica  | n. 394  |
| Interventi per patologie cistiche dei mascellari  | n. 27   |
| Biopsie e/o interventi di asportazioni di neoplasie benigne e maligne   | n. 685  |
| Interventi di chirurgia radicolare  | n. 7  |
| Interventi di chirurgia ortodontica   | n. 6  |
| Interventi di chirurgia implantare  | n. 5  |
| Interventi di chirurgia preprotetica  | n. 4  |
| Interventi di chirurgia parodontale   | n. 15   |
| Interventi di chirurgia orale   | n. 8  |

Bergamo,

17 MAR. 2023

Il direttore generale  
Dr.ssa Maria Beatrice Stasi



**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI  
DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

TRA

L'Università degli studi di Milano (di seguito "Università" o "Contitolare del trattamento"), con sede in legale in Milano, Piazza OMS, 1, codice fiscale 80012650158, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Elio Franzini

E

L'Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, (di seguito "ASST" o "Contitolare del trattamento"), con sede in legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, C.F. 04114370168, rappresentata dal direttore generale, dott. Francesco Locati

di seguito congiuntamente "Parti"

**PREMESSO CHE**

- A. L'espletamento dell'attività descritta all'interno della Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in chirurgia orale tra le Parti comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR);
- B. I Contitolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento;
- C. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento che condizionano il trattamento in questione;
- D. In particolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento;
- E. I Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- F. L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- G. Con il presente accordo (di seguito l'Accordo), la Parti intendono dunque instaurare con un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;

H. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

## 1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

## 2. TRATTAMENTO OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

2.1. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art.1, il seguente trattamento di dati personali sarà gestito in regime di Contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza della Convenzione.

La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità è la seguente:

- Gestione delle attività didattico-formative.

La tipologia di trattamento dei dati di cui sopra verrà gestita secondo lo schema seguente:

| Trattamento              | Gestione delle attività didattico-formative  |
|--------------------------|--|
| Finalità del trattamento | Gestione delle attività didattico formative, richieste di inserimento, svolgimento dell'attività didattica formativa, valutazione conclusiva ed attività amministrative correlate. |

|   |  |
|---|--|
| <b>Tipologia di dati</b>  | Dati personali comuni (identificativi e correlati allo svolgimento dell'attività didattico-formativa del medico specializzando);<br>Categorie particolari di dati personali (dati idonei a rilevare lo stato di salute).       |
| <b>Rapporto giuridico tra le Parti</b>                                      | Contitolarità.   |
| <b>Informativa da realizzare</b>  | Informativa Privacy - Attività didattico-formative e tirocini (parte integrante e sostanziale del presente accordo di contitolarità - Allegato 1).   |
| <b>Soggetto addetto alla consegna dell'informativa</b>                      | Il Contitolare che per primo ha il contatto con l'interessato. Inoltre, l'informativa sarà resa disponibile sul sito istituzionale di ogni Contitolare.  |
| <b>Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato</b> | Il Contitolare a cui si rivolge l'interessato.   |
| <b>Data Breach</b>  | Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione.<br>Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione. |
| <b>DPO di riferimento</b>   | DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare.   |

2.2. Le Parti concordano che non potranno essere tratti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito, le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità ai periodi di conservazione previsti dalla legge e dal massimario di scarto applicato dalle Parti medesime.

2.3. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

### 3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno

trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti, per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti e per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

3.3. L'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto, sarà redatta congiuntamente dalle Parti e dovrà precisare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le responsabilità reciproche nella prestazione dell'informativa vengono identificate dallo schema di cui al punto 2.1. del presente Accordo. Inoltre, se richiesta, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dall'Ente a cui si rivolge l'interessato.

3.4. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.5. Ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Esclusivamente in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido, che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare;

3.8. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti al trattamento indicato al punto 2.1. del presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

#### **4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ**

4.1. Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato con l'altra Parte;

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

## 5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare del trattamento, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i *database*, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare ed abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.

5.5. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

## 6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato venga rivolto ad uno dei due Contitolari, il Contitolare che ricevuto la richiesta dovrà trasmettere la

documentazione relativa al diritto esercitato tramite PEC all'altro Contitolare entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta stessa.

6.2. La notifica trasmessa dal Contitolare che ha ricevuto la richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire all'altro Contitolare di poter esaminare l'esercizio del diritto dell'interessato e offrire il supporto necessario, al fine di dare riscontro entro i limiti temporali stabiliti dal GDPR; in particolare, il Contitolare che ha ricevuto la trasmissione dell'istanza dall'altro Contitolare, dovrà presentare le proprie osservazioni su quanto ricevuto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dell'istanza, al fine di concordare la risposta da fornire all'istante e/o, comunque, per definire le modalità di gestione della richiesta.

6.3. Se per qualsivoglia motivo e/o ragione, a seguito della trasmissione dell'istanza all'altro Contitolare, quest'ultimo non presti la necessaria collaborazione, il Contitolare che ha ricevuto l'istanza dall'interessato potrà comunque gestire la risposta in via autonoma, al fine di rispettare i termini previsti dal GDPR e senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna nei confronti dell'altro Contitolare.

6.4. In ogni caso, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta da parte dell'interessato dovrà rispondere entro il limite di trenta (30) giorni così come previsto dal GDPR. Tale periodo può essere esteso fino a tre (3) mesi in casi di particolare complessità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, par. 3, del GDPR.

## **7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

7.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. *data breach*) entro e non oltre un (1) giorno lavorativo dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

7.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.

7.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;

- b. la categoria degli interessati;
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

7.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

## **8. NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR**

8.1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

8.2. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto esterno coinvolga entrambi i Contitolari, l'atto giuridico di cui all'art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto da una delle Parti a nome dei Contitolari, previa valutazione congiunta degli stessi del contenuto della lettera di nomina.

8.3. Qualora l'attività del soggetto esterno coinvolga solo uno dei Contitolari, quest'ultimo dovrà comunicarne gli estremi all'altro Contitolare e avrà l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso.

## **9. MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ACCORDO**

Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la messa a disposizione del presente accordo, anche in forma sintetica.

## **10. RISOLUZIONE**

10.1. In caso di inadempimento di una delle Parti rispetto agli obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra Parte, decorsi 15 giorni, ove la Parte non abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa, per la sua gravità, renda in ogni caso non perseguibile il rapporto.

10.2. Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per volontà delle Parti, o anche di una sola Parte, con preavviso di n. 3 mesi al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente Accordo.

10.3. La risoluzione del presente Accordo non precluderà la stipula di un nuovo Accordo né pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia della Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Chirurgia Orale in essere tra le Parti.

## **11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

11.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

11.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

11.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.

11.4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Allegato 1 - Informativa privacy

## INFORMATIVA PRIVACY

### Regolamento 679/2016/UE *Informativa Privacy - Attività didattico-formative*

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII, in qualità di Contitolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati. L'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII garantiscono che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

#### **1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)**

Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione di un contratto cui l'interessato è parte (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE - articolo 2-sexies, comma 2, lett. bb) del D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;
- la gestione delle attività di docenza, tutorato e/o assistenza nei confronti dell'Interessato;
- la gestione dei dati personali inerenti la carriera scolastica e/o universitaria;
- la gestione delle assenze e dei giustificativi;
- la gestione e la valutazione del Piano Formativo del medico specializzando;
- la gestione della sicurezza sanitaria/idoneità sanitaria del medico specializzando nel corso dell'attività didattico-formativa;
- assolvere a Sue specifiche richieste.

#### **2. Le modalità del trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene presso gli uffici dell'Università degli studi di Milano e dell'ASST Papa Giovanni XXIII o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

### **3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)**

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I Suoi dati sono conservati presso l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Qualora fosse necessario, i Suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

### **4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)**

I Suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:

- i soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
- le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Università degli studi di Milano e dell'ASST Papa Giovanni XXIII i nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- gli uffici postali, gli spedizionieri e i corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- gli istituti di credito per la gestione d'incassi e pagamenti.

I Suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatti salvi gli obblighi di legge.

### **5. Contitolari del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)**

I Contitolari del trattamento dei dati personali sono l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Alla data odierna, ogni informazione inerente i Contitolari, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, sono reperibili presso la sede dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 Nuova, 65 20122 Milano, PEC: unimi@postecert.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

### **6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)**

I Data Protection Officer/Responsabili della Protezione dei dati individuati dagli Enti sono i seguenti soggetti:

| Contitolare                      | DPO                              | P.IVA               | Via/Piazza                  | CAP   | Comune | Nominativo del DPO         |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|--------|----------------------------|
| Università degli studi di Milano | Università degli studi di Milano | 80012<br>65015<br>8 | Via Festa del Perdono, 7    | 20122 | Milano | Prof. Acc. Pierluigi Perri |
| ASST Papa Giovanni XXIII         | LTA S.r.l.                       | 14243<br>31100<br>9 | Via della Conciliazione, 10 | 00193 | Roma   | [Dott. Luigi Recupero      |

I Data Protection Officer sono reperibili presso le sedi dei Contitolari:

| Contitolare                      | Via/Piazza               | CAP   | Comune |
|----------------------------------|--------------------------|-------|--------|
| Università degli studi di Milano | Via Festa del Perdono, 7 | 20122 | Milano |

|                          |               |       |         |
|--------------------------|---------------|-------|---------|
| ASST Papa Giovanni XXIII | Piazza OMS, 1 | 24127 | Bergamo |
|--------------------------|---------------|-------|---------|

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, i Data Protection Officer possono essere contattati utilizzando i recapiti istituzionali indicati anche sul sito web degli Enti:

| Contitolare                      | PEC                                |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Università degli studi di Milano | unimi@postecert.it                 |
| ASST Papa Giovanni XXIII         | ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it |

**7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)**

I contitolari dichiarano che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

**8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)**

Si comunica che, in qualsiasi momento, Lei può esercitare i diritti di seguito indicati:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

**9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)**

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

**10. Reperimento contenuti accordo di contitolarità (Art. 26.2 Regolamento 679/2016/UE)**

I contenuti dell'accordo stipulato tra i diversi Contitolari sono reperibili presso la sede dell'Università degli studi di Milano in Via Festa del Perdono, 7 20122 Milano, PEC: unimi@postecert.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@asst-pg23.it o agli indirizzi mail di seguito indicati: protocollo@asst-pg23.it.

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 693/2024)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO - FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA ORALE.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 14/05/2024

Il funzionario  
Dr. Torresani Alessandro

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.693/2024

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO - FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA ORALE.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b><br>Ha espresso il seguente parere:<br><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> ASTENUTO | Vecchi Gianluca |
| Note:  |                 |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>DIRETTORE SANITARIO :</b><br>Ha espresso il seguente parere:<br><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> ASTENUTO | Moreno Mauro |
| Note:   |              |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b><br>Ha espresso il seguente parere:<br><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> ASTENUTO | Cesa Simonetta |
| Note:  |                |

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---